

# Allegato A) delibrazione n. 210 del 6 DICEMBRE 2012

## Regolamento per la frequenza volontaria presso le Strutture Semplici e Complesse delle Macrostrutture Distretti di Domodossola, Omegna e Verbania.

### Art. 1

Possono essere ammessi a frequentare volontariamente le Strutture Semplici e Complesse delle Macrostrutture Distretti di Domodossola, Omegna e Verbania i soggetti afferenti ai profili professionali di seguito specificati:

- Medici
- Psicologi
- Infermieri Professionali
- Assistenti Sociali
- Ostetriche
- OSS

Nell'ambito di specifici progetti attivati dalle Strutture Semplici e/o Complesse afferenti alle Macrostrutture Distretti di Domodossola, Omegna e Verbania possono essere ammessi alla frequenza volontaria anche soggetti non ancora in possesso di laurea/diploma tra quelli elencati al comma precedente, purchè regolarmente iscritti al relativo corso di studi.

### Art. 2

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Direttore del Distretto presso il quale si intende svolgere la frequenza di volontariato.

La domanda in carta libera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- Luogo di residenza
- Titolo di studio, come indicato all'art. 1
- Periodi di frequenza proposto
- Orario settimanale e sua articolazione (da concordarsi con il Direttore di Struttura)

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- Titolo di studio autenticato ai sensi di legge, o dichiarazione dell'istante circa il titolo di studio posseduto ovvero il corso di studi attualmente frequentato
- Copia assicurativa, da stipularsi a cura dell'interessato, per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in €. 500,000,00 (cinquecentomila/00)
- Copia di polizza assicurativa per i rischi di infortunio derivanti dall'attività svolta nei luoghi ad essa deputati e in itinere. L'ASL non può assicurare il frequentatore volontario per il rischio infortuni, in quanto non dipendente dell'Azienda.

### Art. 3

L'autorizzazione alla frequenza volontaria è concessa dal Direttore del Distretto tramite l'adozione di atto formale di determina.

### Art. 4

La frequenza volontaria, di norma, ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi. Il Responsabile della Struttura Semplice o Complessa presso la quale detta frequenza è svolta è tenuto a conservare documentazione che attesti gli accessi giornalieri del frequentatore volontario, rilevati mediante registro delle entrate e delle uscite, singoli fogli di presenza o altro sistema, manuale o informatizzato.

### Art. 5

L'impegno orario settimanale del frequentatore volontario è concordato fra lo stesso e il Responsabile della Struttura Semplice o Complessa interessata.

### Art. 6

Per non incorrere nella decadenza, eventuali assenze della frequenza dovranno essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, al Responsabile della Struttura Operativa presso la quale la frequenza è svolta, e indicata sui registri di presenza.

0  
y  
u

✓ ✓ ✓

### **Art. 7**

Le certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza saranno rilasciate, a seguito di richiesta scritta del frequentatore volontario, a firma del Direttore di Distretto interessato, sulla scorta delle presenze rilevate a cura della Struttura presso la quale si è svolta la frequenza di volontariato.

### **Art. 8**

Ai fini del rilascio delle certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza, la stessa si intende completamente svolta qualora eventuali assenza, ancorché giustificate e documentate, siano state inferiori a ¼ delle ore previste dall'impegno assunto.

Qualora le assenze, pur giustificate e documentate, risultino più numerose di quanto previsto dal comma precedente, nella certificazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

### **Art. 9**

Il frequentatore volontario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio e/o professionale, nonché di quanto previsto dall'ASL in materia di sicurezza del lavoro, in ottemperanza alla normativa vigente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il Responsabile della struttura presso la quale la frequenza si svolge è responsabile in tal senso.

### **Art. 10**

Il frequentatore volontario deve stipulare, prima dell'inizio del periodo di frequenza, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in €. 500,000,00(cinquecentomila/00) nonché polizza assicurativa per i rischi di infortunio derivanti dall'attività svolta nei luoghi ad essa deputati e in itinere.

### **Art. 11**

Tutte le frequenze di cui ai punti precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, in alcun caso, l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'ASL VCO. La stessa non ha alcun obbligo, nei confronti del frequentatore, a parte quelli specificatamente previsti dal presente regolamento.

